



CITTÀ DI SIDERNO

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Piazza Vittorio Veneto – 89048 Tel. (+39) 0964 345111 Fax (+39) 0964 345223

web: www.comune.siderno.rc.it C.F. 00132240805 - P.IVA 00272360801

PEC: comune.siderno@asmepec.it - E-MAIL: protocollo@comune.siderno.rc.it

SETTORE 5 “POLITICHE DEL TERRITORIO”

Ufficio Demanio

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DEI LOTTI CONTRADDISTINTI DAI NN. 35 – 36 E 37 DEL VIGENTE PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA DEL COMUNE DI SIDERNO, PER ATTIVITA’ TURISTICO-BALNEARE (LOTTI N° 36 E 37) E PER IL DIPORTO NAUTICO (LOTTO N° 35).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5 “POLITICHE DEL TERRITORIO”

Premesso che:

- l'art. 4 comma 1 della LR n. 17 del 2005 recante: “Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo” conferisce ai Comuni le funzioni per le attività amministrative inerenti al rilascio, rinnovo, revoca e decadenza delle concessioni demaniali marittime (di seguito denominate cdm);
- il Piano Comunale di Spiaggia (di seguito denominato PCS) di Siderno, strumento di pianificazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo, è stato approvato con Determina R.G. nr. 848 del 18 marzo 2021, Settore 10 Pianificazione-Ambiente-Leggi Speciali della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
- ai sensi dell'art. 1 della legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla predetta legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario;
- la normativa europea (artt. 49 e 101 TFUE) e la costante giurisprudenza impongono il ricorso alle procedure ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime, che avranno una durata limitata adeguata e non potranno prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami;
- ai sensi dell'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein), qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali (come nel caso del demanio marittimo) o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in

particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento;

- risultano ancora disponibili da assentire in concessione demaniale marittima, a titolo oneroso, i Lotti contraddistinti dai numeri 35, 36 e 37 nelle tavole di progetto del vigente Piano Comunale di Spiaggia (di seguito P.C.S.) del Comune di Siderno, per le finalità ivi indicate e di seguito riportate;

Dato atto che:

- l'art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione (di seguito N.T.A.) del P.C.S. disciplina le "Aree per concessioni turistiche e ricreative" vigenti e da assegnare in concessione, dettando le relative disposizioni e criteri attuativi, stabilendo, tra l'altro, al punto 8) che *"non possono essere assegnate nuove aree demaniali marittime per stabilimenti balneari in aree intercluse o non raggiungibili direttamente dalla viabilità pubblica"*, mentre il punto 17) del citato art. 8 stabilisce *"che le nuove concessioni previste per "Zone di soggiorno all'ombra" attualmente non raggiungibili dalla viabilità pubblica potranno essere autorizzate solo a seguito della realizzazione della nuova viabilità pubblica prevista dal presente Piano e dovranno essere destinate esclusivamente allo sola posa di ombrelloni e lettini con eventuale posizionamento di un chiosco bar per la vendita di cibi e bevande preconfezionate e senza miscita. Tali concessioni potranno essere modificate in "stabilimenti balneari" esclusivamente a seguito della realizzazione degli allacci alle reti tecnologiche e degli scarichi come previsto dagli artt. 6 e 7 del P.I.R."Piano di Indirizzo Regional"*;
- l'art. 8, punto 31, delle citate N.T.A del P.C.S. disciplina le aree da assentire in C.D.M. per lo "stazionamento di imbarcazioni" destinate alla sosta, alaggio e varo di natanti di lunghezza fuori tutto pari o inferiore a metri 10,00 (indicate nelle Tavole di progetto con i numeri 9 e 35);
- i suddetti Lotti n° 35, 36 e 37 riportati nelle Tavole di progetto del P.C.S. ricadono in un tratto di litorale attualmente non servito dalla viabilità pubblica e dalle reti tecnologiche comunali, e che in tale tratto di arenile il Piano prevede *"Viabilità da realizzare"*, mentre l'art.22 delle relative N.T.A. definisce le caratteristiche costruttive e le modalità esecutive di tali infrastrutture;
- al fine di rendere fruibili i suddetti Lotti 35, 36 e 37 di previsione del P.C.S. per le finalità ivi previste e consentire, di conseguenza, il rilascio di concessioni demaniali per l'utilizzo dei citati lotti, secondo le vigenti disposizioni in materia ed a seguito della approvazione della graduatoria definitiva di assegnazione di cui al presente Bando di evidenza pubblica, il Settore 5 "Politiche del Territorio" del Comune di Siderno ha interessato il competente Settore 6 "Lavori Pubblici" ai fini della realizzazione della viabilità di previsione del Piano e delle reti tecnologiche nei tratti di litorale a nord e a sud del lungomare, per la quale risultano già avviate le relative richieste di finanziamento;

Considerato che:

- l'Amministrazione comunale, nelle more della realizzazione delle infrastrutture pubbliche suindicate ed al fine di dare concreta attuazione agli indirizzi programmatici prefissati dal Piano, come tali finalizzati a conferire ulteriore impulso e favorire al massimo lo sviluppo turistico – imprenditoriale ed occupazionale del territorio, ravvisa l'opportunità di esperire gara di evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali

marittime relative ai Lotti contraddistinti dai numeri 35 – 36 e 37 nelle tavole di progetto del P.C.S., previo soddisfacimento delle condizioni e prescrizioni di cui all'art. 8 delle N.T.A. del Piano, come sopra evidenziate;

- l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo per finalità turistico-ricreativo e per il diporto nautico da parte di privati non può che avvenire a titolo oneroso, ai sensi della vigente normativa nazionale in materia, l'eventuale rilascio dei titoli concessori ai soggetti che risultassero aggiudicatari dei suindicati Lotti n° 35, 36 e 37 del P.C.S. a seguito della presente procedura di evidenza pubblica, debba tuttavia rimanere subordinato alla avvenuta realizzazione della viabilità pubblica di Piano e delle reti tecnologiche comunali nel tratto di litorale interessato, al fine di consentire il concreto esercizio delle attività imprenditoriali eventualmente ivi autorizzate ai soggetti aggiudicatari;
- ai fini della presente procedura di evidenza pubblica, l'Amministrazione comunale ritiene di fissare il termine massimo di due anni di validità della graduatoria definitiva di assegnazione dei suddetti Lotti demaniali marittimi n° 35, 36 e 37 del P.C.S., decorrenti dalla data di approvazione della stessa da parte della Commissione aggiudicatrice di cui al successivo art. 6 del presente bando di gara, decorso infruttuosamente il quale, in assenza della realizzazione delle suindicate infrastrutture pubbliche, quali condizioni essenziali prescritte dalla N.T.A. del Piano, la stessa debba ritenersi decaduta "ex lege" senza che l'aggiudicatario possa vantare nei confronti dell'Amministrazione procedente diritti, indennizzi e/o risarcimenti di sorta per il mancato rilascio della concessione demaniale marittima;

Premesso e considerato quanto sopra, si riportano, di seguito, i Lotti demaniali marittimi posti a bando di gara di evidenza pubblica, con indicazione della tipologia di concessione da assentire, il relativo uso e la superficie dei lotti, conformemente alle previsioni di progetto del P.C.S. :

N. PROG.	TIPOLOGIA CONCESSIONE	USO	SUPERFICIE
35	Annuale	Area stazionamento, alaggio, varo e piccola manutenzione imbarcazioni da diporto	3100 mq
	Stagionale (01 maggio – 30 settembre)	Corridoio di lancio e Campo boe	32400 mq Specchio acqueo
36	Stagionale (01 maggio-30 settembre)	Soggiorno all'ombra, campi sportivi (beach tennis e beach volley)	mq 4.000,00
37	Stagionale (01 maggio – 30 settembre)	Soggiorno all'ombra e dog beach	mq 4.000,00

Rende noto che:

- il Comune di Siderno, titolare delle funzioni amministrative inerenti al rilascio delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico - ricreative, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 21/12/2005, n. 17 e ss.mm.ii., intende assegnare, mediante procedure comparative ad evidenza pubblica ed alle condizioni suindicate, concessione demaniale marittima per i lotti sopra menzionati;
- le aree demaniali marittime da assegnare sono individuate e rappresentate nelle tavole di progetto del P.C.S. con i numeri 35 – 36 e 37, nella superficie massima concedibile, nel fronte mare indicato, nelle opere da realizzare e per le utilizzazioni ivi previste;
- l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che conseguirà il punteggio più alto determinato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui al successivo art. 7 del presente bando, preferendo, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del Codice della Navigazione (di seguito C.N.), il richiedente che offrirà maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'Amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico;

Art. 1. Finalità

1. L'obiettivo prioritario del Comune di Siderno è quello di dare attuazione alle previsioni del vigente P.C.S., quale strumento di programmazione e regolamentazione delle aree del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative ricadenti nel territorio comunale assicurando, al tempo stesso, il rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, nonché la migliore funzionalità e produttività delle attività turistiche che si svolgono sul demanio marittimo e prevedendo, per le zone ancora da concedere, tipologie d'intervento che favoriscano lo sviluppo turistico, imprenditoriale ed occupazionale del territorio, in linea con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione comunale;

Art. 2. Descrizione dei lotti demaniali marittimi da assentire in concessione.

N. PROGR	TIPOLOGIA CONCESSIONE	USO	SUPERFICIE
35	Annuale	Area stazionamento, alaggio, varo e piccola manutenzione imbarcazioni da diporto.	3100 mq
	Stagionale (01 maggio-30 settembre)	Campo boe e corridoio di lancio	3200 mq (specchio Acqueo)
36	Stagionale (01 maggio-30 settembre)	Soggiorno all'ombra, campi sportivi (beach tennis e beach volley)	mq 4.000,00
37	Stagionale (01 maggio-30 settembre)	Soggiorno all'ombra e dog beach	mq 4.000,00

1. L'amministrazione ed utilizzazione delle aree demaniali marittime è disciplinata dalle norme del Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione, dalla legge regionale n. 17/2005, dal P.I.R. " Piano di Indirizzo Regionale", nonché dal P.C.S., in quanto compatibili con i principi di matrice europea di tutela della concorrenza, della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, di pubblicità, di trasparenza, di imparzialità, di parità di trattamento e non discriminazione.
2. Alla luce delle considerazioni riportate nelle premesse del presente Bando di gara, si precisa che l'eventuale rilascio dei titoli concessori ai soggetti che risultassero aggiudicatari dei suindicati Lotti n° 35, 36 e 37 del P.C.S. a seguito della presente procedura di evidenza pubblica, rimane subordinato alla avvenuta realizzazione e collaudo della viabilità pubblica di Piano e delle reti tecnologiche comunali nel tratto di litorale interessato, al fine di consentire il concreto esercizio delle attività imprenditoriali eventualmente ivi autorizzate ai soggetti aggiudicatari, giusta prescrizioni dettate dall'art. 8, punti 8, 17 e 31, nonché dall'art. 22 delle N.T.A. del P.C.S.

Art. 3. Durata della Concessione

1. La durata delle concessioni demaniali marittime oggetto della presente procedura è di anni 6 (sei), decorrenti dalla data di sottoscrizione del titolo, ai sensi della vigente normativa in materia, ovvero rapportata alla tipologia dell'investimento previsto su ciascun lotto, come di seguito indicato:

N. PRO G.	TIPOLOGIA CONCESSIONE	USO	SUPERFICIE	CANONE minimo	CANONE minimo
35	Annuale	Area stazionamento, alaggio, varo e piccola manutenzione imbarcazioni da diporto	3100 mq	€ 4.308,38	€ 8.544,68
	Stagionale (01 maggio-30 settembre)	Campo boe e corridoio di lancio	32400 mq (specchio acqueo)	€ 4.236,30	
36	Stagionale (01 maggio-30 settembre)	Soggiorno all'ombra, campi sportivi (beach tennis e beach volley)	mq 4.000,00	€ 2.698,75	
37	Stagionale (01 maggio-30 settembre)	Soggiorno all'ombra e dog beach	Mq. 4.000,00	€ 2.698,75	

2. Sono fatti salvi i poteri di revoca di cui all'art. 42, comma 2, del Codice della Navigazione per motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse da parte dell'Amministrazione concedente e di decadenza ai sensi dell'all'art. 47 del codice della navigazione e art. 20 della legge regionale n° 17/2005 e ss.mm.ii.

Art. 4. Requisiti di partecipazione alla procedura per il rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica e non possono essere affidatari delle concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative i soggetti che:
- a. si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b. nei cui confronti sia operante uno dei divieti di cui all'art. 67 del D.lgs. 06 settembre 2011 n. 159, e successive modificazioni (codice antimafia); l'esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda: il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di s.n.c.; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di s.a.s.; se si tratta di altro tipo di società, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico, nonché il socio unico persona fisica ovvero il socio controllante secondo i criteri di cui all'art. 2359 del codice civile;
 - c. nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato; o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile; oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o dell'Unione Europea che incidono sull'affidabilità morale e professionale. E' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale; per corruzione, frode, riciclaggio. g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, relativamente al pagamento delle imposte, delle tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto siano stati emessi nei confronti del titolare, del direttore tecnico, degli amministratori, o nei confronti dei soci delle società di persone o nei confronti dei soci delle società di capitali che si trovino in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile; in ogni caso l'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della procedura di selezione, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; l'esclusione ed il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione di cui all'art. 178 del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
 - d. siano stati condannati, nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per il reato di abusiva occupazione di aree demaniali marittime¹ di cui all'art. 1161 Codice della navigazione;
 - e. che abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro;
 - f. che, secondo motivata valutazione dell'amministrazione concedente, abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate

¹ Il Consiglio di Stato (Sez. VI, 13 maggio 2005, n. 2412) ritiene legittimo il diniego della concessione nei confronti di soggetti che occupano abusivamente il demanio marittimo o violano i provvedimenti circa l'uso del demanio medesimo sanzionati ai sensi degli artt. 1161 e 1164 del CdN.

dalla predetta amministrazione che bandisce la gara, o che abbiano commesso un grave errore nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'amministrazione concedente;

- g. che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, relativamente al pagamento delle imposte, delle tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - h. che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, relativamente alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - i. che abbiano omesso il pagamento dei canoni, delle relative addizionali regionali, nonché delle indennità per pregresse occupazioni abusive di aree demaniali marittime, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - j. che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
 - k. nei cui confronti sia stata applicata, a qualsiasi titolo, una sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi del Dlgs. n. 231 del 2001;
 - l. nei cui confronti risulta l'iscrizione nel casellario informatico ANAC, per aver reso falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara ad evidenza pubblica. È inoltre vietata la partecipazione alla presente procedura agli operatori economici ricadenti nei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
- 2.** Il soggetto partecipante alla procedura di selezione attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le eventuali condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportino omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.

Ai fini del comma 1, lettera h), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

- 3.** Sono comunque esclusi gli operatori economici che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di

cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Ai fini di cui al presente comma, il soggetto partecipante alla procedura di selezione allega alla domanda di partecipazione:

- a. la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - b. la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - c. la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, l'amministrazione concedente esclude i soggetti partecipanti alla procedura di selezione per i quali accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche.
4. L'amministrazione comunale procedente stabilisce che un operatore economico possa essere titolare, nell'ambito territoriale di riferimento, di un numero massimo di concessioni pari a 1 (una); pertanto l'operatore economico **viene escluso** dalla partecipazione alle procedure di selezione di cui al presente Bando qualora venisse accertato che tale limite sia stato superato.
5. I soggetti partecipanti devono possedere al momento della presentazione dell'istanza, a pena di esclusione, i seguenti requisiti, da autocertificare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d. P. R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del d. lgs. n. 159/2011, avvalendosi dell'apposito modello di domanda allegato al bando:
- a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tale situazioni;
 - b. di non essere assoggettato ad uno dei divieti di cui all'art. 67 del d. lgs. 06 settembre 2011 n. 159, e successive modificazioni (codice antimafia);
 - c. di non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Unione Europea che incidono sull'affidabilità morale e professionale;
 - d. di non essere stato condannato, in via definitiva, per occupazione abusiva di aree demaniali marittime nel biennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
 - e. di non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni per il Comune stesso o per altre P.A.;

- f. di non aver commesso gravi violazioni in materia di rapporti di lavoro e/o sicurezza del lavoro;
 - g. di non aver commesso gravi violazioni relativamente al pagamento delle imposte, delle tasse secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui sono stabiliti;
 - h. di non aver commesso gravi violazioni relativamente alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui sono stabiliti;
 - i. di non aver omesso il pagamento dei canoni e delle relative addizionali, nonché delle indennità per pregresse occupazioni abusive sul demanio marittimo, secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui sono stabiliti;
 - j. di rientrare nella casistica dei soggetti individuati dall'art. 45 del Dlgs n.50/2016;
 - k. di non essere incorsi nell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - l. che nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara non hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
 - m. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999 n. 68).
6. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea, riconosciuta e non riconosciuta o in più di un consorzio o in più di una società commerciale o cooperativa ovvero partecipare alla gara in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in altre associazioni, società, a.t.i., o consorzi.
7. A tutela della *par condicio* delle ditte concorrenti e della regolarità della gara, è vietata la partecipazione alla gara medesima in concorrenza tra ditte che sono controllanti o controllate ed in particolare tra ditte fra le quali vi siano forme di collegamento, di parentela diretta o altre forme di collegamento dovute all'identità tra le seguenti mansioni:
- a. titolare di ditta individuale;
 - b. socio di s.n.c.;
 - c. socio accomandatario di società in accomandita semplice;
 - d. membro di organi di amministrazione di s.p.a., s.r.l., di cooperative e loro consorzi, di consorzi di imprese;
 - e. soggetti investiti di potere di rappresentanza dell'impresa per la partecipazione ad appalti pubblici;
 - f. direttori tecnici.
8. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'art. 47 del D.lgs. n.50/2016 integrato.
9. La domanda di partecipazione alla presente procedura ad evidenza pubblica può essere presentata da persone fisiche, società, cooperative, consorzi e imprese già iscritte o che si impegnano ad iscriversi presso il Registro delle Imprese della Camera di

Commercio territorialmente competente per lo svolgimento di attività turistico-ricreative di cui all'art. 2 della l. r. n. 17/2005.

Art. 5. Canone concessorio e addizionale regionale.

1. Il **canone minimo** determinato ai sensi della legge 04/12/1993, n° 494 e ss.mm.ii. e della legge n. 126 del 13 ottobre 2020, ed individuato con decreto direttoriale del 1° dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2021, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è di euro 2.500,00. Quest'ultimo, aggiornato dell'indice Istat, **per l'anno 2022 ammonta ad Euro 2.698,75 (Duemilaseicentonovantotto/75)**, per cui esso costituisce base d'asta per la presentazione della offerta economica ai sensi dell'art. 7 del presente bando, per le concessioni demaniali marittime sia a carattere annuale che stagionale, al fine di massimizzare la redditività del bene demaniale e nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 95 del Dlgs. n. 50/2016 integrato.
2. L'addizionale regionale di cui all'art. 9 della LR n.1 del 1971, da ultimo modificato dall'art. 13 della LR n. 47 del 2011, è pari al 15 % del canone di concessione statale.

Art. 6. Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice sarà composta, ai sensi dell'art. 77 del Dlgs. n. 50 del 2016, da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, appositamente individuati con provvedimento del dirigente del servizio dell'amministrazione procedente.
2. La Commissione, presieduta da un dirigente del Comune, sarà istituita successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
3. Su ogni criterio, i commissari si esprimono collegialmente, al fine di assegnare il punteggio nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 7 del bando.

Art. 7. Criteri di valutazione

1. La concessione demaniale marittima verrà rilasciata al concorrente che offrirà maggiori garanzie di proficua utilizzazione e si proporrà di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del Codice della Navigazione.
2. La Commissione giudicatrice, costituita secondo le modalità previste dall'art. 6 del bando, valuterà le istanze pervenute secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del D.lgs. n 50/2016, attribuendo alla qualità tecnica dell'offerta un peso non inferiore al 75 % e non superiore al 90%.
3. La concessione sarà aggiudicata al concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio stabilendo una soglia minima di 61 punti ed applicando i seguenti criteri e la seguente formula: $P = A + B$

dove P: Punteggio totale attribuito al concorrente = max 100 punti e soglia minima 61;

di cui:

A: Punteggio relativo alla Qualità Tecnica = 75 punti;

B: Punteggio relativo all'Offerta Economica = 25 punti.

L'Amministrazione si riserva di non procedere all'assegnazione della concessione in oggetto in caso di proposte che non ottengano una valutazione minima di 61 punti. In questo caso il o i partecipanti al presente avviso non avranno nulla a pretendere.

A) QUALITÀ TECNICA DELL'OFFERTA (PUNTI 75)

- 1) Compatibilità Generale (FINO A PUNTI 2) con il complesso dei vincoli esistenti di carattere territoriale, urbanistico, ambientale e paesaggistico, di abbattimento delle barriere architettoniche ed edilizio;
- 2) Compatibilità di Dettaglio (FINO A PUNTI 30) con riferimento a:
 - qualità degli impianti e dei manufatti da realizzare nel corso della concessione, anche sotto il profilo del pregio architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali e le specificità culturali del territorio nonché di attuazione di iniziative e comportamenti atti a contribuire e mantenere il riconoscimento di Bandiera Blu, conferita dalla *Foundation for Environmental Education (FEE)*, alla Città di Siderno (PUNTI 8);
 - previsione progettuale di occupazione con manufatti amovibili ed a basso impatto ambientale (PUNTI 8);
 - capacità di interazione dei servizi offerti con il sistema turistico nell'ambito territoriale di riferimento, anche attraverso la partecipazione a forme di aggregazione consortili o cooperativistiche che svolgano attività o servizi di interesse pubblico o di pubblica utilità (PUNTI 4);
 - aspetti igienico-sanitari (collegamento alle reti tecnologiche o modalità di scarico) (PUNTI 3);
 - rispetto della normativa sulle barriere architettoniche e miglioramento della fruibilità ed accessibilità, in particolare per le persone diversamente abili (PUNTI 5);
 - accessibilità ai parcheggi (PUNTI 2);
- 3) Modalità di Gestione della Concessione (FINO A PUNTI 10)
 - piano degli investimenti di carattere durevole, anche di natura immobiliare, ed interventi di recupero ambientale da realizzare nel corso della concessione (PUNTI 5);
 - l'impegno del concorrente ad assicurare adeguati livelli occupazionali (PUNTI 1);
 - piano di gestione economico-finanziario che specifichi le risorse finanziarie da investire, le unità di personale da impiegare ed i tempi di realizzazione delle opere (PUNTI 2);
 - soggetti imprenditoriali attivi nel settore del turismo balneare e del diportismo nautico, riconosciuti dalla legislazione nazionale e regionale (punti ... per ogni anno per un massimo di punti (PUNTI 1);
 - gestione diretta della concessione demaniale marittima fino ad un massimo di punti (PUNTI 1);

- 4) Scelta di materiali naturali, ecocompatibili e a basso impatto ambientale (FINO A PUNTI 3)
- 5) Soluzioni di ingegneria ambientale e di bioarchitettura (FINO A PUNTI 4)
- 6) Valutazione degli standard dei servizi proposti (FINO A PUNTI 16)
 - migliore organizzazione del servizio di salvataggio (PUNTI 4);
 - migliore organizzazione del servizio di soccorso e medico-sanitario (PUNTI 3);
 - migliore organizzazione dei servizi di uso comune (aree libere, docce, ecc....) (PUNTI 1);
 - offerta dei servizi gratuiti e accessibili a chi frequenta le spiagge libere, anche al di fuori del lotto in cui ricade l'area in concessione (PUNTI 4);
 - miglior servizio pulizia spiagge (PUNTI 4);
- 7) Fonti energetiche rinnovabili (FINO A PUNTI 10);
 - utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili (PUNTI 7);
 - Interventi finalizzati al risparmio energetico (PUNTI 3);

B) OFFERTA ECONOMICA (FINO A 25 PUNTI)

Da attribuirsi a tutti i concorrenti le cui offerte siano ammesse sulla base della seguente formula:

$$C(n) = [CP \times PR(n)] / PR(max)$$

dove:

- C(n): punteggio attribuito al concorrente n-esimo
- CP: punteggio massimo attribuito per l'aumento del canone rispetto alla misura minima stabilita ex lege = max 25 punti
- PR(n): canone offerto dal concorrente n-esimo
- PR(max): massimo canone offerto (più vantaggioso per l'Amministrazione)

Art. 8 - Cauzione provvisoria

1. A garanzia della corretta partecipazione del concorrente alla procedura, nonché dell'adempimento di tutti gli impegni conseguenti all'aggiudicazione ed in particolare della sottoscrizione del disciplinare di concessione, ciascun concorrente deve versare, a pena di esclusione, preventivamente alla presentazione della domanda, un deposito cauzionale di € 300,00 (Trecento/00) mediante versamento presso la Tesoreria Comunale di Siderno, codice IBAN IT46R0538781591000043033167, causale " Partecipazione al bando pubblico per l'affidamento in concessione di aree demaniali marittime per uso turistico-ricreativo e per il diporto nautico e la pesca"; il tesoriere rilascerà ricevuta comprovante l'avvenuto versamento di deposito. Tale cauzione potrà anche essere versata mediante fidejussione bancaria o assicurativa a favore del Comune di Siderno.
2. Il deposito rimane vincolato fino alla sottoscrizione da parte dell'aggiudicatario della licenza di concessione, mentre ai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari o che

non verranno ammessi alla gara, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo dei depositi cauzionali eseguiti.

3. In aggiunta al suddetto deposito cauzionale, ogni partecipante dovrà corrispondere l'importo di € 50,00 (Cinquanta/00) che deve essere versato presso la Tesoreria Comunale di Siderno, codice IBAN IT46R0538781591000043033167, causale "spese di istruttoria"

Art. 9 - Cauzione ai sensi dell'art. 17 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione

1. A garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, ai sensi dell'art. 17 del Reg. di Esecuzione del Codice della Navigazione, prima del rilascio della licenza di concessione dovrà essere corrisposta apposita cauzione, in contanti o titoli di Stato, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato in un conto corrente infruttifero il cui beneficiario sia congiuntamente l'Agenzia del Demanio, la Regione Calabria e il Comune di Siderno.

In luogo della predetta cauzione può fare fede apposita polizza fideiussoria stipulata con un Istituto di Credito o Assicurativo riconosciuto dallo Stato o con le Associazioni Sindacali di Categoria riconosciute dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ed inserite nell'apposito elenco da questi istituito.

In tali casi la polizza, debitamente sottoscritta dal titolare regolarmente autorizzato dal rappresentante legale dell'Istituto/Agenzia/Associazione a prestare cauzione, dovrà contenere espressamente la clausola di mancata escussione di cui all'art. 1944, comma 2, del cod. civ..

2. L'ammontare della cauzione è stabilito nella misura pari al doppio del canone annuo di concessione, come indicato nell'offerta economica.
3. Con la licenza di concessione può essere imposto al concessionario l'obbligo di accettare che l'amministrazione concedente, in caso di inadempienza incameri, a suo giudizio discrezionale - in tutto o in parte - la cauzione, oppure si rivalga su di essa per il soddisfacimento di crediti o il rimborso di spese e ciò anche nel caso in cui l'amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione.

Art. 10 - Responsabilità del concessionario ai sensi dell'art. 23 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione

1. Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, il concessionario è responsabile verso l'Amministrazione degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della concessione alle persone o alle cose.
2. Il concessionario, con la sottoscrizione della licenza di concessione, assume l'obbligo di manlevare e rendere indenne l'amministrazione da ogni azione e/o richiesta di risarcimenti che possa essere intentata da terzi in dipendenza della concessione.
3. Il concessionario è tenuto a presentare, al momento della stipula della concessione, polizza assicurativa o bancaria per i danni che potranno essere cagionati nell'esercizio della concessione, secondo quanto previsto all'art. 23 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, per un massimale minimo pari al doppio del canone annuale determinato nella Concessione Demaniale Marittima.

Art. 11 - Oneri del concessionario

1. Il concessionario è tenuto a rispettare le condizioni, i limiti e gli obblighi derivanti dal rapporto concessorio, nonché le prescrizioni dell'ordinanza balneare emanata dal Comune di Siderno dettante "Norme per l'uso del demanio marittimo e per la disciplina delle attività balneari".

Art. 12 - Modalità di presentazione della domanda

1. I soggetti che intendano partecipare alla procedura di selezione per il rilascio della concessione delle aree demaniali marittime di cui al presente bando devono far pervenire la domanda, a pena di esclusione, all'ufficio protocollo del Comune di Siderno entro e non oltre le ore 12,00 del 20°giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sull'albo pretorio del Comune di Siderno, utilizzando il modello allegato ed in apposito plico secondo le seguenti modalità:
 - a. mediante consegna a mano;
 - b. con raccomandata A.R. a mezzo di servizio postale o di corriere.
2. Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda diverse da quanto previsto dal presente bando;
3. Farà fede come data di arrivo esclusivamente il timbro dell'ufficio protocollo del Comune;
4. L'orario di apertura al pubblico dell'ufficio protocollo è previsto nei giorni dal lunedì al venerdì;
5. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.
6. Il plico, a pena di esclusione dalla presente procedura di gara, deve essere chiuso e adeguatamente sigillato e vidimato sui lati di chiusura e deve riportare in modo ben visibile, oltre all'intestazione e all'indirizzo del mittente, la seguente dicitura: "Bando per l'assegnazione di concessione demaniale marittima per uso turistico- ricreativo e per il diporto nautico e la pesca – Lotto nr. _____ Riservato – Non Aprire".
7. Ogni domanda deve essere relativa ad uno solo dei lotti interessati e pertanto, in caso di interesse a più lotti, l'interessato deve presentare un plico d'invio per ciascuno di essi.
8. Ciascuna ditta può risultare assegnataria di un solo lotto e pertanto, nel caso in cui risultasse al primo posto in graduatoria in più lotti, deve indicare il lotto per il quale eventualmente stipulare la concessione;
9. Ogni domanda, a pena di esclusione, deve avere ad oggetto l'intero lotto messo a bando e pertanto non sono ammesse istanze per porzioni di lotti così come individuati dall'art. 2 del presente avviso pubblico.
10. Devono essere allegati alla domanda, pena l'improcedibilità della stessa, gli originali dei versamenti del deposito cauzionale di cui all'art. 8 del presente bando e delle spese d'istruttoria, di cui all'art. 11 del Reg. Cod. Nav. da effettuarsi secondo le seguenti modalità:
 - versamento presso un qualsiasi sportello di Banca e/o a mezzo bonifico bancario intestato a Comune di Siderno - Codice IBAN IT46R0538781591000043033167,

specificando le causali "Versamento Cauzione provvisoria ex art. 8 del Bando per il rilascio di C.D.M. per uso turistico-ricreativo e diporto nautico e pesca" e "Spese Istruttoria ex art. 11 Reg. Cod. Nav. - Lotto nr. _____";

11. Non sono ammesse offerte "condizionate" od "a termine."
12. Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, non è ammessa la presentazione di domande/offerte sostitutive o integrative.
13. All'interno del plico devono essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, tre buste, contraddistinte rispettivamente con le diciture Busta A, Busta B e Busta C che devono essere chiuse e adeguatamente sigillate con ceralacca, recanti oltre all'intestazione "Bando per l'assegnazione di concessione demaniale marittima per uso turistico-ricreativo e diporto nautico e pesca - Lotto nr. _____ Riservato - Non Aprire" ed all'indirizzo del mittente, quanto di seguito riportato:

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A recante la scritta esterna "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", deve contenere a pena di esclusione n. 1 copia dei seguenti documenti:

- a. la domanda di partecipazione in bollo, datata e sottoscritta dalla persona fisica, dal titolare nel caso di impresa individuale o da persona munita dei poteri di rappresentanza legale negli altri casi, secondo il modello allegato, nonché la fotocopia di un documento di riconoscimento personale del soggetto, in corso di validità. Nel caso di persona fisica, devono essere indicati il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale; nel caso di impresa individuale, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale dell'imprenditore; negli altri casi, la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita I.V.A. della ditta, nonché le generalità del legale rappresentante;
- b. copia della ricevuta delle spese di istruttoria di cui all'art. 11 Reg. cod. navi.;
- c. copia della ricevuta di avvenuto versamento del deposito cauzionale provvisorio di € 300,00 (Trecento/00), di cui all'art. 8 del presente bando, effettuato presso la Tesoreria del Comune di Siderno codice IBAN IT46R0538781591000043033167, CAUSALE "Partecipazione al bando pubblico per l'affidamento in concessione di aree demaniali marittime per uso turistico-ricreativo e diporto nautico e pesca, LOTTO nr. _____";
- d. nel caso di associazioni temporanee di imprese e di consorzi già costituiti, deve essere prodotto il mandato, conferito ai sensi di legge, all'impresa capogruppo risultante da scrittura privata autenticata e procura, conferita per atto pubblico, alla persona, individuata nominalmente, che esprime l'offerta per conto dell'impresa capogruppo;
- e. nel caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi non ancora costituiti, la dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, indicata e qualificata nell'offerta stessa come capogruppo, la quale stipulerà la concessione in nome e per conto delle mandanti;

- f. autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 89 del d. lgs. n. 159/2011 (cod. antimafia) dei requisiti di cui all'art. 5 lettera b del presente bando;
 - g. dichiarazione del concessionario di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nel presente bando nonché nelle norme da esso richiamate e di iscriversi (in caso di mancanza) al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente prima del rilascio della concessione demaniale marittima;
 - h. impegno a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione e successivamente all'espletamento dell'istruttoria di rito per l'acquisizione dei pareri prescritti "ex lege" , la licenza di concessione nei termini ed alle condizioni indicati dal Comune e da disposizioni di legge e regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia di amministrazione ed uso del demanio marittimo;
- 14.** La mancanza di uno dei documenti, delle dichiarazioni o degli impegni indicati dalle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) comporta l'esclusione dalla presente procedura ad evidenza pubblica.

BUSTA B - DOCUMENTAZIONE TECNICA

I concorrenti devono presentare proposte progettuali che evidenzino gli elementi caratterizzanti gli interventi da realizzare nelle aree demaniali messe a bando, nel rispetto delle previsioni del vigente P.C.S. e delle relative N.T.A.

La Busta "B" recante la scritta "DOCUMENTAZIONE TECNICA" deve contenere n. 1 copia dei seguenti documenti:

- a. planimetria dello stato di progetto, con evidenziate e rappresentate le aree funzionali all'attività per la quale è richiesta la concessione, nonché la installazione delle opere/attrezzature di facile rimozione atte a garantire l'esercizio della stessa attività, in scala 1.200 o 1.100;
- b. relazione tecnico-illustrativa firmata da un tecnico abilitato, contenente in particolare:
 - oggetto della richiesta della concessione demaniale marittima, con individuazione, descrizione e quantità delle superfici, nonché specificazione delle attività che si intendono esercitare e indicazione di ogni tipo vincolo eventualmente esistente;
 - indicazione dell'organizzazione dei servizi proposti (densità ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e soccorso, ecc...);
- c. piano di gestione economico-finanziario che specifichi le risorse finanziarie da investire, le unità di personale da assumere ed i tempi di realizzazione delle opere oppure piano finanziario d'investimento e di ammortamento, anche in relazione a quanto previsto dal P.C.S. come investimenti ulteriori sugli standard minimi previsti dal Piano;
 - numero previsto di addetti e loro mansioni;

- illustrazione sulle modalità di gestione della concessione;
- elencazione e descrizione degli ulteriori servizi a disposizione anche dei fruitori delle spiagge libere, diversi da quelli minimi già previsti dal P.C.S. per il singolo lotto;
- d. planimetria dello stato di fatto del lotto in scala opportuna;
- e. rilievo dettagliato con elementi tecnici (profili e sezioni) atti a valutare lo stato di fatto;
- f. documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
- g. elaborato grafico rappresentante il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico e ambientale alla luce degli strumenti urbanistici vigenti;
- h. elaborato grafico riportante gli elementi strutturali proposti, i collegamenti a tutte le reti tecnologiche e dei sottoservizi, le caratteristiche di fruibilità e accessibilità dell'area, ogni servizio proposto nell'area;
- i. planimetria dello stato di progetto, con evidenziate e rappresentate le aree funzionali all'attività per la quale è richiesta la concessione, nonché la installazione delle opere/attrezzature di facile rimozione atte a garantire l'esercizio della stessa attività, in scala 1.200;
- j. elaborati in scala 1:100 per le opere di dettaglio;
- k. computo metrico estimativo delle opere da realizzare;
- l. autocertificazione attestante che i soggetti sono imprenditori attivi nel settore del turismo;

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

I concorrenti nella busta recante la scritta "OFFERTA ECONOMICA" devono indicare il rialzo sul canone minimo fissato "ex lege", come indicato dall'art. 5.1 del presente Bando e posto a base di gara.

Art. 13 - Modalità di espletamento della gara

1. Con apposita comunicazione, da pubblicare all'albo pretorio online e che varrà quale comunicazione a tutti gli interessati, verrà convocata la prima seduta pubblica per l'espletamento della gara. La riunione avrà sede presso il Comune di Siderno Via Piazza Vittorio Veneto (piano terra, Sala Consiglio Comunale) e si darà inizio, in seduta pubblica, alle procedure di gara, secondo le modalità di seguito riportate:
 - a. il Presidente della Commissione giudicatrice provvederà, alla presenza di tutti i commissari, alla verifica dell'integrità e della correttezza formale dei plichi pervenuti entro il termine perentorio di cui all'art. 12 del presente bando;
 - b. la Commissione aprirà in seduta pubblica la Busta A "Documentazione amministrativa" al fine di verificare la regolarità, la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni di ciascun concorrente, nel rispetto di quanto prescritto dal presente bando, sottoscrivendo tutti i documenti contenuti nel plico, nonché l'esterno delle buste e disponendo l'ammissione oppure l'esclusione dalla gara;

- c. la gara sarà dichiarata deserta, qualora non sia pervenuta alcuna offerta valida;
 - d. la Commissione, sempre in seduta pubblica, aprirà la Busta B "Documentazione Tecnica", sottoscrivendo tutti gli elaborati ivi contenuti, nonché l'esterno delle buste;
 - e. la Commissione, sempre in seduta pubblica, e successivamente alla valutazione della Busta B, aprirà la Busta C "Offerta Economica", sottoscrivendo tutti i documenti ivi contenuti, nonché l'esterno delle buste.
2. Espletata la fase di apertura delle buste ed ammesse le offerte regolari, si procederà in seduta riservata alla valutazione della documentazione attribuendo un punteggio per ogni singolo criterio di cui all'art. 7 del presente bando.
 3. La Commissione redigerà la graduatoria finale, attribuendo, secondo i criteri di cui all'art. 7 del presente bando, ad ogni singolo concorrente il relativo punteggio e provvedendo all'aggiudicazione in via provvisoria.

In caso di parità di punteggio si procederà a licitazione privata ai sensi dell'art. 37 comma 3, del Codice della Navigazione, sulla base dell'unico parametro rappresentato dal maggior rialzo (da esprimersi in percentuale) rispetto alla base di gara, rappresentato dal canone concessorio determinato secondo i criteri fissati dalla legge n° 494/1993 e ss.mm.ii., dalla legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. e dalla legge n° 126/2020, in relazione all'entità dell'area richiesta in concessione ed alle opere realizzabili.

La graduatoria provvisoria sarà trasmessa al Responsabile del Settore V "Politiche del Territorio" che ne disporrà la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio on line del Comune di Siderno e sul sito internet dell'Ente al fine di consentire ai soggetti interessati, entro il suddetto termine perentorio, la presentazione di osservazioni scritte depositate presso l'Ufficio protocollo del Comune di Siderno. Decorso il termine di pubblicazione di cui sopra, il Responsabile del Settore, previo esame delle eventuali osservazioni presentate, provvederà alla approvazione in via definitiva della graduatoria.

4. L'aggiudicazione definitiva avverrà a favore dell'istante che avrà conseguito il punteggio più alto secondo i criteri di cui all'art. 7 del presente bando, tenendo conto, altresì, delle osservazioni di cui al comma precedente, se fondate.
5. Il Responsabile del Servizio provvederà a comunicare e notificare l'approvazione in via definitiva della graduatoria a tutti i concorrenti, dando atto della chiusura della presente procedura ad evidenza pubblica. All'aggiudicatario in via definitiva sarà richiesta la produzione dell'ulteriore documentazione necessaria al rilascio del titolo concessorio.
6. Ciascuna ditta potrà essere aggiudicataria di una sola area, per cui nel caso dovesse risultare al primo posto nella graduatoria di più aree, essa dovrà scegliere l'area per la quale intende stipulare la concessione.
7. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
8. Ferma restando le condizioni cui è subordinato l'eventuale rilascio del titolo concessorio, come espressamente evidenziato all'art. 2 del presente bando di gara, la graduatoria definitiva di assegnazione dei lotti suindicati avrà validità di 2 (due) anni, decorrenti dalla data di approvazione della stessa da parte della Commissione appositamente costituita ai sensi dell'art. 6 del Bando, decorso infruttuosamente il quale, in mancanza di rilascio

della concessione demaniale marittima, per cause non dipendenti dall'Amministrazione comunale procedente ovvero per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, la stessa deve ritenersi decaduta "ex lege" senza che l'aggiudicatario possa vantare nei confronti dell'Amministrazione diritti, indennizzi e/o risarcimenti di sorta per il mancato rilascio del titolo concessorio;

Art. 14 - Concessione demaniale marittima

1. Al fine di conseguire il rilascio della concessione demaniale marittima, l'aggiudicatario in via definitiva è tenuto a presentare al Comune di Siderno l'apposito MOD. D1 entro 15 (quindici) giorni dall'avviso di approvazione definitiva della graduatoria, allegando la documentazione di cui alla Tabella B del P.I.R.
2. Nel caso di realizzazione di strutture sull'area richiesta in concessione, l'aggiudicatario dovrà munirsi, inoltre, di nulla osta paesaggistico rilasciato dall'Ente competente (Provincia) a istanza di parte, nonché di autorizzazione, di cui all'art. 19 del d. lgs. n. 374 del 1990, da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, anch'essa da acquisirsi ad istanza di parte.
3. Acquisita la documentazione di cui al primo comma, il Comune provvederà a trasmetterne copia, tempestivamente e comunque non oltre 15 (quindici) giorni a tutti gli uffici competenti al rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta necessari per la concessione demaniale marittima, nel rispetto delle normative nazionali e regionali che regolamentano le attività sul demanio marittimo, dando atto sinteticamente dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per la selezione delle istanze.
4. Al fine di acquisire i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni e ogni altro atto di assenso comunque denominato necessari al rilascio della concessione demaniale marittima a favore della ditta selezionata, l'amministrazione concedente potrà convocare una conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990; ai fini della semplificazione delle procedure, possono essere richiesti, nella stessa sede, anche il nulla osta paesaggistico-ambientale e l'autorizzazione doganale, fermo restando comunque, il carattere autonomo dei relativi provvedimenti.
5. Concluso il procedimento ed acquisiti i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni prescritti, nonché a seguito del pagamento del canone di concessione demaniale e dell'addizionale regionale relativo alla prima annualità di validità della concessione, nonché del versamento della cauzione di cui all'art. 17 del reg. di esec. del cod. della nav., verrà rilasciata la concessione demaniale marittima ai soli fini della disponibilità dell'area demaniale marittima interessata, ferma restando l'obbligo per il concessionario di munirsi di tutte le altre concessioni/autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere e per l'esercizio dell'attività..
6. Successivamente l'aggiudicatario definitivo dovrà presentarsi per la sottoscrizione della concessione demaniale marittima, a semplice avviso del Comune, effettuato a mezzo di Raccomandata A/R oppure notificato a mano in via amministrativa.
7. Qualora l'aggiudicatario definitivo non si presentasse, nel termine perentorio fissato dall'avviso di cui al comma precedente, il Comune procederà, mediante provvedimento del Responsabile del Servizio alla revoca dell'aggiudicazione definitiva

a favore del concorrente primo classificato in graduatoria, da notificare all'interessato mediante Raccomandata A/R, nonché all'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 8 del presente bando.

8. Conseguentemente, l'Amministrazione comunale procederà all'aggiudicazione secondo la graduatoria approvata in via definitiva, notificando al soggetto interessato, apposito avviso a presentarsi presso il Comune di Siderno entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione del medesimo e dovendo produrre la necessaria documentazione di cui ai commi 1-2 del presente articolo.
9. Tutte le spese, tasse o imposte vigenti al momento della stipulazione dell'atto sono a carico dell'aggiudicatario definitivo.
10. Successivamente alla sottoscrizione, la licenza di concessione demaniale marittima rilasciata, andrà inserita nel registro delle concessioni demaniali marittime e nel Repertorio degli atti pubblici del Comune di Siderno.
11. L'atto, così sottoscritto è vincolante per il concessionario ma non per l'Amministrazione concedente, fino a quando lo stesso non verrà perfezionato, attraverso la sua registrazione all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Art. 15 - Pubblicazione del bando

Il presente bando, qualora il valore della concessione demaniale marittima non superi la soglia di rilevanza comunitaria dei contratti pubblici di cui all'art. 35 del Dlgs n. 50/2016, verrà pubblicato per 20 (Venti) giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune Siderno, nonché sul Sito della Regione Calabria nella Sezione <https://www.regione.calabria.it/website/bandialtreamministrazioni> se, invece, il valore della concessione demaniale marittima da assegnare, è pari o superiore alla suddetta soglia, il bando verrà essere pubblicato anche sulla G.U.R.I. (5a Serie Speciale Contratti pubblici), sulla G.U.U.E. (Serie S), nonché per estratto su almeno due quotidiani nazionali e due regionali.

Art. 16 - Disposizioni finali

Ai fini dello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica, per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni del Dlgs. n. 50/2016, nonché al Codice della navigazione ed al relativo Regolamento di esecuzione, alla legge regionale n° 17/2005 e ss.mm.ii. ed al P.I.R., nelle parti in cui sono compatibili con i principi di matrice europea quali la libertà di concorrenza, la libertà di prestazione dei servizi e di stabilimento, la parità di trattamento, la non discriminazione, l'imparzialità, la trasparenza e la pubblicità.

Per eventuali chiarimenti inerenti la documentazione necessaria alla partecipazione alla presente procedura di gara ad evidenza pubblica, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Demanio del Comune di Siderno, Tel: 0964.345243 oppure inoltrando richiesta a: protocollo@comune.siderno.rc.it

Siderno, li 13/06/2022

IL RESPONSABILE Arch. Graziano MURATORE

